

sentenza
18 settembre 2007
n. 5813

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso n. 664 del 2007 proposto da
IOCCA Luigi e SCIALINO Aldo

rappresentati e difesi dall'avv. Adriano Pilia e dall'avv. Gian Maria Menzani, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, corso Europa 12

c o n t r o

COMUNE di BUCCINASCO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fossati, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria 28

per l'annullamento

della deliberazione di consiglio comunale 25 gennaio 2007 n. 6 avente ad oggetto l'approvazione del piano di governo del territorio.

Visto il ricorso, notificato il 26 e depositato il 29 marzo 2007;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 5 luglio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Pilia e Menzani per i ricorrenti, nonché l'avv. Fabio Romanenghi (su delega dell'avv. Fossati) per il Comune;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Buccinasco ha adottato, in sostituzione del piano regolatore generale, un nuovo strumento urbanistico, denominato piano di governo del territorio (PGT), previsto dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. Acquisite le osservazioni degli interessati, ha poi controdedotto alle medesime e approvato il PGT con deliberazione consiliare 25 gennaio 2007 n. 6.

I ricorrenti hanno impugnato detta delibera quali consiglieri comunali di minoranza, lamentando la lesione delle prerogative loro spettanti in tale qualità sotto i seguenti profili:

- violazione dell'art. 18 del regolamento del consiglio comunale e dell'art. 3 del regolamento delle commissioni consiliari, in quanto la Commissione consiliare permanente Territorio e Ambiente, deputata ad esaminare in sede consultiva l'emanando PGT, e specificamente le osservazioni e le controdeduzioni predisposte dall'Ufficio di Piano, dopo due sedute di rinvio (13 e 20.12.2006) - nelle quali vi è stata discussione di metodo ma non di merito - ed una ulteriore seduta andata deserta (19.1.2007), ha rimesso l'affare al consiglio comunale, omettendo di esprimere il parere di competenza, e pertanto precludendo al ricorrente Iocca di espletare il proprio mandato quale componente di minoranza della Commissione stessa;
- violazione degli artt. 22, 23 comma 3, 44 e 63 del regolamento del consi-

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 664/07
reg. ric.

glio comunale, nonché dell'art. 21 dello statuto: in primo luogo perché la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del consiglio comunale sarebbe diversa dalla versione che, depositata contestualmente all'inoltro dell'avviso di convocazione, doveva restare inalterata, a disposizione dei consiglieri, sino al momento della discussione (art. 23 comma 3 cit.); in secondo luogo, perché l'approvazione preliminare, su iniziativa del presidente dell'organo consiliare, delle osservazioni e delle controdeduzioni "in blocco", anziché per gruppi omogenei, violerebbe la prerogativa riconosciuta ai consiglieri di chiedere la votazione di provvedimenti complessi "per divisione" (art. 63 cit.).

Il Comune si è costituito in giudizio ed ha controdedotto.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La circostanza che la commissione consiliare permanente deputata all'esame del nuovo strumento urbanistico in formazione, dopo due sedute preliminari prevalentemente dedicate all'esame di questioni di metodo, sia andata deserta nella terza seduta, precedente di pochi giorni il passaggio dell'argomento in aula consiliare, non inficia la legittimità del provvedimento assunto dal consiglio comunale; né l'inattività della commissione per mancanza del numero legale (metà dei componenti) può considerarsi lesiva delle prerogative della minoranza.

Il parere delle commissioni permanenti - le quali hanno un ruolo ausiliario rispetto all'organo consiliare che riproducono in formato ridotto - non si configura infatti come parere obbligatorio; né viene allegata o dedotta la violazione di alcuna norma che condizioni l'attività del consiglio comunale al previo passaggio in commissione degli affari di competenza.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta che la proposta di deliberazione comunicata ai consiglieri con l'avviso di convocazione sia stata successivamente variata, senza alcuna informativa, nell'imminenza della seduta consiliare.

In realtà le due proposte differiscono, non quanto a contenuti del PGT, ma unicamente nella parte dispositiva riguardante le modalità di votazione: nel senso che, mentre la versione iniziale prevedeva l'approvazione del PGT con un'unica votazione, la versione successiva prevedeva una votazione duplice, la prima sul fascicolo delle osservazioni al PGT e relative controdeduzioni, la seconda (separata e successiva) sugli atti del PGT da approvare in via definitiva.

Ora, non può ritenersi che ciò abbia compromesso il diritto dei consiglieri di essere informati con il dovuto anticipo sui contenuti delle proposte di imminente discussione, dal momento che la questione concernente le modalità di votazione, per un verso, è estrinseca ai contenuti sostanziali dell'atto pianificatorio e ben poteva essere per la prima volta sollevata in aula; per altro verso, è stata oggetto di ampio dibattito consiliare, che ha registrato un contrasto di posizioni nel quale la posizione dei ricorrenti è stata pregiudicata non dalla pretesa "novità" della questione, ma dalla illegittimità del deliberato sul punto, che ha negato la votazione "per divisione", optando per una votazione "in blocco".

3. E' invero fondato, in proposito, il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 63 del regolamento del consiglio comunale, che disciplina l'ordine delle votazioni.

Detto articolo stabilisce al punto 4) che "per i provvedimenti composti di

varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata (*recte*: domandata) la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo".

Ora, dal resoconto del dibattito consiliare (riportato nelle premesse dell'atto impugnato) risulta che i consiglieri di opposizione (Chierogato, Iocca, Seghezzi), reputando inadeguata la proposta del presidente (di approvare cioè preliminarmente, con votazione in blocco, le osservazioni al PGT e le relative controdeduzioni, e di votare successivamente gli atti del PGT come modificati in seguito all'accoglimento di osservazioni), hanno chiesto espressamente e ripetutamente "di valutare singole osservazioni o gruppi omogenei di osservazioni e di votare man mano le relative controdeduzioni".

Tale proposta, messa in votazione, è stata illegittimamente respinta dal consiglio comunale senza considerare che la votazione "per divisione", prevista dall'art. 63 del regolamento, ove richiesta da almeno tre consiglieri, costituisce una prerogativa dei medesimi, e come tale non può essere rimessa al beneplacito della maggioranza consiliare.

Si tratta d'altronde di una richiesta perfettamente logica e ragionevole specie con riferimento agli atti di contenuto complesso come gli strumenti urbanistici, i quali richiedono un esame analitico dei singoli punti in cui si esprime il disegno pianificatorio, sia perché ciascun punto può ben prestarsi a valutazioni diverse da parte dei singoli consiglieri, ancorché componenti della stessa maggioranza consiliare, sia per consentire ai consiglieri che eventualmente versino in conflitto di interessi di astenersi sulle scelte in cui si presenti una situazione conflittuale, votando invece quelle ove non vi sia motivo alcuno di astensione.

4. Per le considerazioni esposte il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Si ravvisano ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 luglio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Daniele	Dongiovanni	referendario
L'estensore		Il presidente